



Comune di Porto Torres
provincia di Sassari

Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del Comune di Porto Torres alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali per adulti e anziani e strutture residenziali e semi residenziali socio educative a bassa intensità assistenziale per minori e adulti.

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del



CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso e l'erogazione di prestazioni economiche erogate dal Comune di Porto Torres a favore di:

- Persone anziane (convenzionalmente identificate con i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni);
- Adulti in condizioni di marginalità sociale o con patologie che necessitino di un inserimento in Strutture socio-assistenziali;
- Minori e adulti non più assistibili a domicilio per l'impossibilità della famiglia di origine di prestare un adeguato sostegno.

2. Il ricovero in Struttura rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche attraverso forme di sostegno socio-economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio;

3. L'inserimento deve essere coerente con la Normativa Nazionale e Regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta;

4. Il contributo per l'integrazione retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire un adeguato percorso di accoglienza, supporto e cura dei soggetti indicati nel comma 1, che non possono fruire, permanendo presso il proprio domicilio, di adeguata assistenza;

5. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dall'Ente Locale, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente Regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri Enti.

Art. 2 – Modalità di compartecipazione economica dell'Ente Locale

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo i criteri di Equità sociale, di solidarietà in relazione alla situazione economica del Beneficiario e del relativo nucleo familiare con le modalità previste nei successivi articoli;

2. Resta sancito il principio di libera scelta della Struttura residenziale a carattere socio-assistenziale da parte del cittadino, fatta salva la necessaria ed urgente collocazione da parte del Servizio Sociale Professionale;

3. Per "prestazione economica integrativa di rette per servizi residenziali" si intende un intervento di carattere economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalle Strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, calcolato nella misura della differenza tra il



Area Affari Generali, Legale e Contenzioso, Politiche Sociali, Sport, Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione

valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dal Beneficiario e/o dai parenti obbligati. L'ammissione sarà, comunque, subordinata alla disponibilità economica della Civica Amministrazione e avverrà mediante atto autorizzativo sottoscritto dal Dirigente dell'Area o suo delegato;

4. La quota di compartecipazione economica disposta dal Comune viene corrisposta direttamente all'Ente Gestore della Struttura ospitante;

5. In caso di licenze e/o ricoveri ospedalieri (superiori ai trenta giorni) il Responsabile della Struttura sarà tenuto a darne tempestiva notizia all'Ente Locale, al fine di prevedere, a seguito di opportuna valutazione tecnico-professionale, una riduzione dell'integrazione.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono:
 - a. Persone anziane autosufficienti di età pari o superiore a sessantacinque anni;
 - b. Adulti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni:
 - in condizione di marginalità sociale e/o compromissione delle autonomie personali e necessità di una sistemazione in seconda accoglienza;
 - con patologie croniche a carattere progressivo in possesso di Certificazione di Invalidità Civile.
 - c. Minori e adulti non più assistibili a domicilio per l'impossibilità della famiglia di origine di prestare un adeguato sostegno per i quali vi sia la valutazione formale, a cura del servizio sanitario specialistico pubblico che ha in carico la persona, attestante la necessità di inserimento della stessa nella struttura indicata dal medesimo servizio sanitario.

Gli inserimenti in struttura per i destinatari ai punti a), b) e c) possono ricoprire anche carattere di temporaneità.

2. Il Servizio Sociale Professionale si riserva l'opportunità di valutare in favore dei destinatari al punto b) l'inserimento in struttura mediante la fattispecie del *servizio a bassa soglia*, con carattere di semi-convitto.

CAPO II

Integrazione retta

Art. 4 – Modalità e requisiti di accesso

1. Costituisce requisito essenziale di accesso alle prestazioni economiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento la residenza anagrafica presso il Comune di Porto Torres, così come stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge Quadro n. 328/ 2000 e dalla L.R. 23/05;

2. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta prende avvio con la presentazione di apposita istanza, sottoscritta:

- a) dal Richiedente;



Area Affari Generali, Legale e Contenzioso, Politiche Sociali, Sport, Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione

b) dal familiare di riferimento formalmente Delegato; c. dal Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno;

c) d'ufficio ed in estrema ratio, da parte dei Servizi competenti presenti sul territorio in caso di assenza di rete parentale e in attesa di nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Tre preventivi rilasciati dalle Strutture presenti sul territorio e contattate dai soggetti al punto 2;

b. Certificazione ISEE in corso di validità e relativa al Beneficiario della prestazione economica;

c. Certificazione CUD in corso di validità e relativa al Beneficiario;

d. Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'Interessato ai sensi del DPR 445/2000) attestante la corresponsione da parte degli Enti preposti di eventuali emolumenti e/o l'eventuale pagamento mensile diretto all'estinzione di un prestito personale, avendo cura di precisarne la temporalità;

e. Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'Interessato ai sensi del DPR 445/2000) attestante l'indicazione dei soggetti civilmente obbligati (così come stabilito con l'art. 433 del C.C.) oppure della loro assenza;

f. Certificazione ISEE in corso di validità relativa ai soggetti civilmente obbligati;

g. Certificazione di Invalidità Civile rilasciata dal Servizio Sanitario competente;

h. Copia del Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;

i. Delega formalmente sottoscritta dai soggetti richiedenti;

j. Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679);

k. Dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti fatta eccezione per le provvidenze, rendite INAIL, rendite vitalizie, eredità ivi comprese quelle di guerra).

Art. 5 – Procedura e Decorrenza

1. Il competente Ufficio dei Servizi Sociali provvede a comunicare formalmente all'interessato l'esito dell'istruttoria dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria entro il termine di trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa il competente Ufficio procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione sospendendo i termini del procedimento.

3. Il Richiedente la prestazione sociale agevolata, il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno, o i familiari formalmente delegati, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.



Area Affari Generali, Legale e Contenzioso, Politiche Sociali, Sport, Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione

4. Nel corso della fase Istruttoria il Servizio Sociale Professionale provvede a richiedere formalmente alle tre Strutture prescelte dai soggetti richiamati al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento la Carta dei Servizi e l'Autorizzazione al Funzionamento;
5. Alla conclusione della fase Istruttoria ed in seguito alla valutazione tecnico professionale delle Strutture prescelta, il soggetto richiedente sottoscrive formalmente la Delega all'incasso, che diviene così elemento a corredo dell'Istanza.
6. Si specifica che in caso di indisponibilità finanziaria, la domanda verrà sospesa e presa in esame successivamente e qualora le risorse fossero disponibili.

Art. 6 – Valutazione della compartecipazione della spesa del cittadino richiedente e dei parenti obbligati (ex art. 433 c.c.)

1. Il Cittadino senza soggetti a carico concorre alla copertura della retta con l'insieme dei suoi patrimoni e delle sue entrate, ivi comprese le entrate escluse dalla Certificazione ISEE quali ad esempio Pensioni, Vitalizi, Contributi diversi, fatta salva una quota per le spese personali di qui al successivo art. 7.
2. I parenti obbligati compartecipano alla retta in percentuale rispetto al valore ISEE certificato da ciascun nucleo, così come definito nella Tabella allegata alla lettera A del presente Regolamento.

Art. 7- I Soggetti Civilmente Obbligati

1. Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del c.c. e pertanto:
 - a. Il coniuge;
 - b. I figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
 - c. I genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
 - d. I generi e le nuore;
 - e. Il suocero e la suocera;
 - f. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'Assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico-assistenziale dello stesso.



Art. 8- Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della Struttura residenziale e la capacità economica del richiedente.
2. In sede di valutazione del concorso alla spesa del ricoverando va comunque garantita alla persona una quota mensile idonea a fronteggiare le spese personali.
3. La predetta quota è fissata al 20%.
4. L'importo della quota spese personali a carico dell'Amministrazione Comunale potrà essere aumentato per particolari situazioni sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali.
5. Qualora la quota per le spese personali riservata all'Assistito sia concretamente gestita da parenti e/ o dalla Struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente (entro il mese di Gennaio di ogni anno) in merito all'utilizzo di tale somma in favore dell'Assistito.

Art 9 – Interventi

1. Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a Soggetti che necessitano di un inserimento in Strutture residenziali a carattere temporaneo e a carattere di semi-convitto.
2. Qualora nel corso dell'inserimento in Struttura il MMG/ Specialista riscontrasse un peggioramento del quadro clinico e l'insorgere di contestuali bisogni specifici, il Responsabile della Struttura sarà tenuto ad informare celermente il Servizio Sociale Professionale per gli adempimenti di competenza.
3. Qualora il Ricoverando, nel corso dell'inserimento presso la Struttura, venisse ammesso al Beneficio ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, il Responsabile della Struttura è tenuto ad informare celermente il Servizio Sociale Professionale per gli adempimenti di competenza.
4. La mancata tempestiva comunicazione comporterà la sospensione del Beneficio economico corrisposto e l'immediata segnalazione alle Autorità competenti.
5. Qualora l'Equipe Multi-Professionale accertasse, in seguito ad opportuna valutazione, la necessità di procedere all'inserimento del cittadino in altra idonea Struttura, l'Ente Locale garantirà fino all'avvenuto trasferimento la corresponsione dell'integrazione alla retta alberghiera.



Art. 10- Cause di Esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dell'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
 - a. La titolarità di risorse economiche (pensioni, provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali;
 - b. L'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art 433 c.c.) in grado di garantire l'integrazione della retta.

CAPO III

Disposizioni Comuni

Art.11 – Revisione Annuale della prestazione economica

1. La revisione della capacità economica sia dell'Ospite che dei familiari coobbligati, ai fini della determinazione del contributo per il pagamento della retta, verrà effettuata d'ufficio e con rinnovo della documentazione ogni anno.
2. L'Ente Locale stabilisce il termine del 15 gennaio per la presentazione delle Istanze di rinnovo e si fissa altresì il termine per l'integrazione della Documentazione reddituale entro il 31 marzo.
3. Qualora i termini anzidetti non fossero rispettati senza un giustificato motivo, entro il 15 aprile di ogni anno l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a far decadere il Beneficio precedentemente concesso.
4. Il Beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare formalmente delegato si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali Comunali, entro la data indicata in apposita comunicazione, la dichiarazione ISEE aggiornata, unitamente al preventivo di spesa predisposto dalla Struttura Ospitante.
5. La revisione può essere altresì disposta a richiesta del coobbligato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo anche al di fuori della scadenza indicata dal Servizio Sociale Comunale.
6. Nel caso in cui il Beneficiario, durante il periodo di inserimento in Struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica il Beneficiario stesso, o il Tutore/ Curatore/ Amministratore di Sostegno o il familiare formalmente delegato oppure la Direzione della Struttura Residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione Comunale.



Art. 12 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale diretti ed indiretti utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione eventualmente con l'ausilio dei competenti organi ed autorità quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
 - Palesemente inattendibili;
 - Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
 - Illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;
 - Con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di Servizi Pubblici atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiale di modesta entità nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici Comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso qualora ad esito delle verifiche e dei controlli suddetti emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato è garantito il contraddittorio con l'interessato il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale, altresì, quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al **Regolamento UE 2016/679**.



Area Affari Generali, Legale e Contenzioso, Politiche Sociali, Sport, Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici del Servizio Sociale Comunale al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalla Norma di legge.

Art. 14 – Deroghe

1. In casi di particolare necessità, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale competente, potrà essere ammessa la richiesta di partecipazione alla spesa anche in assenza di uno o più dei documenti necessari.
2. Quando il contributo sia stato accertato e comunicato agli interessati, gli stessi devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso. Tuttavia, in casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto socio- sanitario, il Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato, valutati gli elementi emersi dall'istruttoria, potrà derogare alla firma della stessa.

Art. 15 – More

1. Poiché tra i coobbligati e/o gli Ospiti e la Struttura di accoglienza vige un contratto privato bilaterale, qualora i Soggetti anzidetti non estinguessero le quote a loro carico, si chiarisce che la Struttura non potrà in alcun modo rivalersi sull'Amministrazione Comunale, poiché si rammenta che l'accordo ha effetto vincolante unicamente sulle parti contraenti, ma non nei confronti di Soggetti terzi.

Art. 16 – Norme Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente entro trenta giorni dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione, salvo diversa disposizione.
2. Il presente regolamento è applicato anche agli attuali Beneficiari dell'intervento economico comunale.
3. In caso di indisponibilità finanziaria, verranno, in via preliminare e nel rispetto di una continuità operativa, coperti i costi relativi alle integrazioni rette dei cittadini titolari del Beneficio economico negli anni precedenti.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamento



Comune di Porto Torres
provincia di Sassari

Area Affari Generali, Legale e Contenzioso, Politiche Sociali, Sport, Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione

5. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle disposizioni generali, nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.



Allegato "A" al regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del comune di Porto Torres alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali per adulti ed anziani e strutture residenziali e semi residenziali socio-educative a bassa intensità' assistenziale per minori e adulti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

TABELLA compartecipazione della spesa dei parenti obbligati (ex art. 433 c.c.)

Reddito	Compartecipazione
<i>Fino ad Euro 6.000 annui</i>	<i>esente</i>
<i>Da € 6.001,00 ad € 10.000,00</i>	<i>10%</i>
<i>Da € 10.001,00 ad € 14.000,00</i>	<i>20%</i>
<i>Da € 14.001,00 ad € 18.000,00</i>	<i>30%</i>
<i>Da € 18.001,00 ad € 22.000,00</i>	<i>40%</i>
<i>Da € 22.001,00 ad € 26.000,00</i>	<i>50%</i>
<i>Da € 26.001,00 ad € 30.000,00</i>	<i>60%</i>
<i>Da € 30.001,00 ad € 34.000,00</i>	<i>70%</i>
<i>Oltre € 34.001,00</i>	<i>100%</i>